

COMPAG Informa

anno 8
gennaio
2010
numero 1



COMPAG • Palazzo Affari Piazza della Costituzione 8 • 40128 Bologna
Tel. 051.519306 • Fax 051.353234 • e-mail: info@compag.org
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - DCB BOLOGNA
Reg. Tribunale di Bo n. 7296 del 28.2.03 • Tassa riscossa - Prezzo di copertina euro 0,50 - info@compag.org

Pag. 2



IL POPOLO DELLE PARTITE IVA SI RIBELLA AGLI AIUTI DI STATO AI CONSORZI AGRARI

Art. 9, legge 99/2009: i consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile

Pag. 4

PILLOLE DI REACH

Il settore chimico e quello dei fertilizzanti in particolare risentiranno fortemente nei prossimi anni dei nuovi adempimenti amministrativi introdotti dal regolamento REACH, coinvolgendo anche (in maniera diretta ed indiretta) l'attività commerciale



ATTENZIONE AI FERTILIZZANTI ORGANICI DI ORIGINE ANIMALE

Dai tempi dell'allarme "mucca pazza" sono passati parecchi anni ma le conseguenze normative rimangono anche per il settore dei fertilizzanti.



Pag. 7

I PREZZI DEI MEZZI TECNICI

I dati ISMEA confermano il ruolo positivo del settore commerciale che oltre a fornire servizi non retribuiti all'agricoltura, nei momenti di crisi agisce da volano contenendo l'evoluzione dei prezzi.

Pag. 6

IL POPOLO DELLE PARTITE IVA SI RIBELLA AGLI AIUTI DI STATO AI CONSORZI AGRARI

Art. 9, legge 99/2009: *I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile*

Sono queste le parole per noi inaccettabili.

Sono queste le parole che il mondo delle partite IVA, dei piccoli e medi imprenditori che costituiscono l'ossatura del sistema economico del nostro Paese di cui hanno garantito lo sviluppo negli ultimi 30 anni e che rappresentano l'unica speranza per poter superare l'attuale momento di crisi vedono come ulteriore ostacolo alla propria attività.

Non solo questo brulicante mondo di attivismo, imprenditorialità e dedizione sembra essere per le istituzioni ed il sistema politico il girone degli invisibili ma soprattutto vengono prese iniziative di ostacolo che anziché migliorare il sistema nel suo complesso ne premiano le parti meno efficienti.

Per questi motivi Compag assieme a FIDA (Federazione Italiana Dettalianti dell'Alimentazione) e Confcommercio si è messa alla testa di questo popolo per opporsi ad una legge sbagliata ricorrendo con una denuncia presso la DG Concorrenza dell'Unione Europea. L'iniziativa si prefigge di fare abrogare l'art. 9 della legge 99/2009 del 23 luglio 2009, pubblicata sulla GU del 31 luglio che attribuisce ai consorzi agrari lo *status* di cooperative a mutualità prevalente sebbene tali società non abbiano i requisiti previsti dal codice civile.

In questo prefigurandosi come aiuto di Stato lesivo della concorrenza.

Questa condizione permette dei benefici fiscali e quindi dei mancati guadagni per le casse dello Stato valutabili in (dati 2007):

→ 500.000€ annui per la detassazione degli utili destinati a riserve indivisibili (somma per



la quale la Commissione del Senato ha previsto la copertura finanziaria);

→ 5.000.000€ per minori versamenti dell'IRES (imposta sul reddito delle società) (elaborazione Nomisma su dati di bilancio Unioncamere).

Queste cifre fanno riferimento ai 30 consorzi agrari *in bonis nel 2007* ma sono ovviamente destinate a lievitare quando, grazie a questi aiuti, gli altri 23 Consorzi Agrari che risultano in attività miglioreranno la propria condizione finanziaria. Non è escluso inoltre, che il riconoscimento della mutualità prevalente non possa fare rientrare i consorzi agrari nello *status* di azienda agricola cui corrisponderebbe un vantaggio e un maggiore onere per lo Stato per 13,7 milioni di euro, come ha evidenziato uno studio di Nomisma.

I motivi della denuncia sono palesi:

→ Distorsione della concorrenza.
→ Vantaggi economici per un'unica struttura commerciale che potrà compensare i propri deficit di bilancio senza migliorare l'efficienza delle strutture organizzative.
→ Minori introiti per le casse dello

Stato che costituiscono un costo per tutti i cittadini.

→ Nessun beneficio per le aziende agricole che non usufruiranno né in maniera diretta né indiretta degli aiuti di Stato, avendo di fronte un sistema distributivo meno efficiente.

→ Nessun vantaggio per i cittadini e lo Stato in termini di ritorno economico.

→ Costo che per lo Stato è destinato ad aumentare negli anni perché i consorzi agrari saranno avvantaggiati nel rodere quote di mercato ai concorrenti.

Secondo la nostra opinione la legge nasce dal presupposto sbagliato che i Consorzi Agrari svolgono una funzione pubblica mentre in realtà sono strutture prettamente commerciali che agiscono non solo nella fornitura di mezzi tecnici all'agricoltura, ma anche nella produzione di semi, fertilizzanti e mangimi, nella vendita di prodotti per il gardening ed in alcune realtà anche nella vendita di prodotti agricoli.

Siamo sicuri e convinti che gli agricoltori e in ultima istanza anche i consumatori che indirettamente subiscono gli effetti di questa legge siano senza alcun indugio dalla nostra parte e non credano alla falsa demagogia che sta dietro alla definizione di funzione pubblicistica per una struttura commerciale che ha sempre fatto solo ed esclusivamente gli interessi della propria parte.

Pietro Ceserani

SCOPRI I VANTAGGI DELLE NUOVE INIZIATIVE “PIONEER PLUS” e “MAIS VALORE SICURO”

Per la prossima campagna di semina 2010, Pioneer Hi-Bred Italia propone a tutti i rivenditori di mezzi tecnici per l'agricoltura un'importante opportunità legata alle due iniziative promozionali **PIONEER PLUS** e **MAIS VALORE SICURO**.

Con questi due programmi, Pioneer metterà a disposizione di tutti i Rivenditori interessanti opportunità economiche e gestionali, a sostegno della loro professionalità e in grado di favorire una più semplice ed immediata reperibilità dei prodotti della propria gamma varietale mais.

Coloro che aderiranno alle iniziative promozionali 2010 accederanno ad importanti vantaggi economici diretti ed immediati, potendo al contempo garantire ai propri clienti maiscoltori una proposta sicuramente stimolante.

Attraverso questa duplice iniziativa, infatti, gli agricoltori potranno avere non uno ma ben tre grandi vantaggi:

- 1- le **MIGLIORI INDICAZIONI TECNICHE** per il successo della coltura attraverso il Programma Semina Anticipata e i **GRANDI STACCHI PRODUTTIVI** della nuova linea genetica Pioneer;
- 2- un **IMPORTANTE VANTAGGIO ECONOMICO PER TUTTE LE DOSI DI SEME DI MAIS** acquistate attraverso i Programmi di Semina Anticipata Pioneer;
- 3- la certezza di **MASSIMIZZARE IL VALORE DEL MAIS** seminato, con possibilità di vedersi riconoscere considerevoli sconti in caso di andamenti anomali del mercato della granella nel corso del 2010.

Tutti coloro che aderiranno al Programma Semina Anticipata Pioneer potranno usufruire di questa straordinaria proposta tecnica ed economica, e testare i grandi risultati dei nuovi ibridi di punta della gamma Pioneer 2010: P1114*, P1543, P1758 e PR33M15.

Per i dettagli dell'iniziativa La invitiamo a contattare il Tecnico Pioneer di zona o l'Ufficio Commerciale di Pioneer Hi-Bred Italia Srl (tel. 0372-841611).



**TUTTI I VANTAGGI
DELLE SEMINE
ANTICIPATE PIONEER**



**MAIS
VALORE SICURO**

PILLOLE DI REACH

Il settore chimico e quello dei fertilizzanti in particolare risentiranno fortemente nei prossimi anni dei nuovi adempimenti amministrativi introdotti dal regolamento REACH, coinvolgendo anche (in maniera diretta ed indiretta) l'attività commerciale

Se qualcuno pensa che il back stage della attività economico-commerciale rappresentato dagli adempimenti amministrativi stia peggiorando, bene, si sbaglia. Le cose infatti, sono già abbondantemente peggiorate e chi non se ne è ancora accorto evidentemente non ha avuto modo di prendere contatto con le novità introdotte in questi anni.

Per non dilungarci troppo e non essere troppo generici con il rischio di scadere in fin troppo frequenti ragionamenti di retroguardia vogliamo arrivare subito al punto. Il punto si chiama REACH che non ha nulla a che vedere con il significato della parola inglese anche se si tratta di un acronimo derivato dalla lingua di Christopher Marlowe (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals), ma rischia di essere la causa di un impoverimento del settore chimico in Europa nonostante l'importanza degli obiettivi che si propone.

E bene precisare che il settore commerciale che distribuisce mezzi tecnici per l'agricoltura è solo parzialmente interessato all'applicazione diretta di tutte le disposizioni che questo regolamento europeo introduce, a meno dei casi di importazione extra UE, ma ne risentirà comunque in maniera consistente non fosse altro per i costi che gli adempimenti del REACH comportano. Costi che si ripercuoteranno a valle della produzione e dell'importazione che sono i livelli su cui cadono i maggiori oneri. Restringendo l'obiettivo sul settore dei fertilizzanti non possiamo trascurare il fatto che in questi anni diversi commercianti hanno iniziato un'attività di importazione di concimi da Paesi extra UE e per poter continuare a svolgere tale attività hanno dovuto adeguarsi agli adempimenti previsti dal regolamento REACH. E' necessario sottolineare la valenza a 360 gradi di tale dispositivo che non solo riguarda tutte le sostanze chimiche



ma anche i preparati e gli articoli contenenti sostanze chimiche come ad esempio gli imballaggi. Questo regolamento che si identifica con il num. 1907 del 18 dicembre 2006, si applica, infatti a :

- Tutte le sostanze prodotte o importate in quantità > 1 ton/anno;
- Tutti i monomeri usati per la produzione di polimeri che contengono una quantità di monomeri >2% e una quantità totale annua >1 ton;
- Tutte le sostanze contenute in articoli se la quantità supera 1 ton/anno e se il rilascio è funzionale al funzionamento dell'articolo in normali condizioni d'uso.

Per questo ci prefiggiamo l'obiettivo in questo articolo di dare una descrizione generale su quanto prescritto.

L'obbligo di registrazione

La registrazione secondo il REACH è diventata obbligatoria per tutte le sostanze anche quelle che fino a prima dell'entrata in vigore di questo regolamento erano di libera vendita quali i fertilizzanti, vale, infatti, il principio sintetizzato dalla dicitura no data no market. Pertanto per immettere una sostanza oppure un preparato o un articolo contenente una sostanza sul mercato europeo è necessaria la registrazione della sostanza stessa il che comporta la trasmissione di una serie di dati come riportato all'art. 10 del regolamento. Dati che rientrano in

un fascicolo tecnico (proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed eco tossicologiche) e in una relazione sulla sicurezza chimica nel caso la sostanza venga importata/prodotta in quantitativi uguali o superiori a 10 ton. La registrazione è obbligatoria dal 1 giugno 2008 ed è un'operazione molto complessa ed onerosa che richiede la realizzazione di studi precedentemente non richiesti.

Vi sono però delle sostanze che sono ammesse a regime transitorio perché già presenti nell'inventario europeo delle sostanze chimiche (EINECS) o notificate a norma della direttiva 67/548/CEE o perché già prodotte all'interno dell'UE nei 15 anni precedenti all'entrata in vigore del regolamento, tra queste la maggior parte dei fertilizzanti.

Le sostanze in regime transitorio potevano essere pre-registrate con un semplice adempimento burocratico tra il 1 giugno e il 1 dicembre 2008 garantendo un periodo di transizione entro il quale effettuare la registrazione vera e propria. Il periodo transitorio è variabile in funzione della classificazione eco tossicologica e del quantitativo di sostanze prodotte/importate potendo scadere a seconda dei casi il 1 dicembre 2010, il 1 giugno 2013 o il primo giugno 2018. La registrazione può essere effettuata anche prima di tale scadenza.

Ovviamente questo adempimento non riguarda le attività commerciali che distribuiscono prodotti fabbricati nell'UE ma nemmeno quelle che effettuano fisicamente l'importazione nel caso in cui il fornitore extra UE abbia un rappresentante esclusivo in Europa che adempie a quanto previsto dal REACH.

Tralasciamo volutamente tutti gli aspetti della registrazione attinenti alla possibilità di trasmissione comune dei dati ai fini della registrazione.

Le sanzioni

Per le sostanze che sono in regime transitorio e quindi per tutti quei casi poco sopra ricordati, la mancata pre-registrazione equivale alla mancata registrazione e quindi la sanzione prevista varia da 15.000 a 90.000€, oltre alla sospensione immediata della produzione e/o immissione sul mercato sino alla avvenuta registrazione.

Vogliamo sottolineare che gli studi necessari all'acquisizione di tutti i dati richiesti per giungere alla registrazione è talmente onerosa che potrebbe essere superiore al valore massimo delle sanzioni applicabili. E allora potrebbe non essere più conveniente perseverare nell'attività di importazione.

Il nitrato ammonico

L'allegato XVII del REACH elenca una serie di sostanze che possono essere immesse sul mercato con delle specifiche restrizioni. Tra queste vi è il nitrato ammonico. E tali restrizioni riguardano direttamente l'attività commerciale anche se non è specificato in maniera chiara quali modalità adottare per adempiere.

Vediamo le condizioni cui sottostare:

1. Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, come sostanza o in miscele contenenti più del 28% in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, per l'impiego come concime solido, semplice o composto, salvo che tale concime non ottemperi alle prescrizioni tecniche per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto titolo di azoto di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2003/ 2003

del Parlamento europeo e del Consiglio

2. Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010 come sostanza o in miscele contenenti il 16 % o più in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, fatta eccezione per la fornitura:
 -
 - b) ad agricoltori per l'uso in attività agricole, a tempo pieno o a tempo parziale, e non necessariamente in relazione alle dimensioni della superficie del terreno.

Il punto 1 dice una cosa ovvia, vale a dire il prodotto che viene immesso sul mercato come concime deve rispettare il regolamento europeo relativo all'immissione sul mercato dei concimi, a parte il fatto che le sanzioni per le inosservanze del regolamento che stiamo analizzando sono molto superiori a quelle per le inadempienze relative al Regolamento 2003/2003.

Il punto 2 b, invece, prescrive un adempimento che per forza di cosa coinvolge il distributore, però non viene specificato in che cosa consiste la prova che il prodotto è stato fornito ad un agricoltore. Nei casi in cui venga emessa la fattura una traccia esiste, ma non è detto che il cliente richieda la fattura soprattutto, ma non solo, nei casi di attività agricola a tempo parziale. E allora? Allora non si sa, bisognerà cercare di fatturare queste vendite il più possibile ma nessuno può obbligare l'agricoltore a richiedere la fattura.

Le sanzioni

Purtroppo le sanzioni sono consistenti perché variano da 40.000 a 150.000€, l'entità sarà determinata in funzione della gravità dell'inadempienza.

È, però, necessario fare delle considerazioni perché questa sanzione è prevista per il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o l'utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza. Sarebbe pertanto escluso il distributore ma, in realtà la formula sanzionatoria comprende la dizione "salvo che il fatto non costituisca più grave reato" prevedendo la possibilità che

l'autorità di controllo possa intravvedere in questa inadempienza un reato più grave che permetterebbe l'applicazione di ulteriori sanzioni come il sequestro del materiale, la chiusura dell'esercizio o anche provvedimenti di natura penale.

Informazioni all'interno della catena dell'approvvigionamento

L'argomento non è affatto nuovo infatti, in passato, ce ne siamo occupati approfonditamente.

Si tratta dell'obbligo di trasmissione della scheda dati di sicurezza.

Torniamo ad occuparcene perché nel testo in questione si danno delle indicazioni più precise e per il settore commerciale più stringenti sulle modalità di trasmissione dei dati di sicurezza.

In questo regolamento si precisa, infatti, che il fornitore, nei diversi stadi della catena, ha l'obbligo di trasmettere all'utilizzatore a valle la scheda di sicurezza delle sostanze o dei prodotti che contengono sostanze classificate pericolose.

Il distributore di agrofarmaci e fertilizzanti classificati ha pertanto l'obbligo di consegnare la scheda di sicurezza, un'operazione che è già diffusamente applicata.

Per rendere più agevole quest'operazione abbiamo fatto una convenzione con Image Line riguardante un sistema software contenente quaderno di campagna e schede di sicurezza che può essere utilizzato come gadget per i propri clienti la cui consegna permette di adempiere all'obbligo di cui sopra (la convenzione con Image Line include anche particolari condizioni di vendita), senza trascurare il fatto che l'agricoltore è obbligato a mantenere il quaderno di campagna e se non lo compila perde gli aiuti previsti dalle varie misure previste dai PSR.

Le sanzioni

Sono elevatissime perché variano da 10.000 a 60.000 € e sono talmente elevate da rendere conveniente l'assunzione di adeguate iniziative per evitare di correre il rischio.

Luisito Pazzolin

I PREZZI DEI MEZZI TECNICI

I dati ISMEA confermano il ruolo positivo del settore commerciale che oltre a fornire servizi non retribuiti all'agricoltura, nei momenti di crisi agiscono da volano contenendo l'evoluzione dei prezzi.

Dopo tanta demagogia uno spiraglio di verità. Esiste nel nostro Paese una corrente di pensiero che così come demonizza il processo di formazione del guadagno e del capitale, allo stesso modo vede nel commercio una sovrastruttura inutile di mero sfruttamento, come se vi fosse qualcuno che lavora per il semplice gusto di lavorare. La cosa peggiore è che su questa sottocultura pre-moderna soffiano, per mero interesse anche organismi del sistema produttivo, nel nostro caso quello agricolo. Non vogliamo approfondire quanto è stato detto e scritto e si continua a scrivere e a dire, semplicemente per non alimentare una polemica che alla fine non porta a dei chiarimenti ma solo a polveroni utili solamente a chi già ha iniziato a sollevarli. Ci preme tuttavia sottolineare quanto da tempo abbiamo analizzato ed approfondito, non avendo mancato di divulgare appropriatamente, che il sistema distributivo italiano dei mezzi tecnici per l'agricoltura a parità di condizioni - strutture logistiche disponibili, struttura del sistema produttivo primario (secondo dati ISTAT il 64,2% delle aziende agricole ha un fatturato < 10.000€) - è tra i più efficienti in Europa, capillarmente diffuso ed economico con un limitato numero di passaggi. Per contro è quello che si ritaglia la più bassa marginalità. È un confronto che facciamo abitualmente con i nostri colleghi europei dove le aziende agricole hanno dimensioni per noi impensabili (l'azienda agricola media francese è circa 6 volte quella italiana) e buona parte dei trasporti avviene su rotaia se non per via fluviale. I fertilizzanti, poi, sono per la maggior parte messi sul mercato alla rinfusa

I dati ISMEA

È interessante analizzare e fare delle osservazioni sui dati elaborati da ISMEA circa l'andamento dei prezzi dei mezzi di produzione in agricoltura nel 2009 a livello dell'azienda agricola.

Nel mese di novembre 2009 l'indice Ismea dei prezzi dei mezzi di produzione agricola, calcolato in base 2000=100, si è attestato a 126,6, facendo segnare un aumento dello 0,6% rispetto ad agosto. Il confronto con novembre 2008 ha

mostrato una contrazione più accentuata, con l'indice in calo del 4,6%.

Dall'analisi delle diverse voci di spesa emerge una leggera variazione al rialzo, rispetto al mese di ottobre, per i prezzi degli animali da allevamento, +0,9%, dei mangimi, +3,1% e dei prodotti energetici, +0,8%, trainati dalle quotazioni dei carburanti, +1,3%. In calo invece le quotazioni dei concimi (-0,4%) e delle sementi (-0,2%), stabili gli agrofarmaci. Per quanto riguarda le variazioni su base annua, in controtendenza rispetto al dato generale si registrano aumenti per gli animali d'allevamento e gli agrofarmaci che, rispetto a novembre 2008, hanno fatto segnare rincari rispettivamente del 14% e del 2,2%. Positive, sebbene più contenute, anche le variazioni dei prezzi delle spese varie (+1,7%) e delle sementi (+0,7%).

Interessante notare che dai nostri dati l'aumento medio ponderato 2009/2008 del prezzo degli agrofarmaci per il settore commerciale è stato del 4,5%. Questo significa che gli agricoltori sono stati in un certo modo "protetti" dall'inflazione dal settore commerciale che ha agito attenuando le variazioni verificatesi durante il 2009. In parte questo è spiegabile perché una quota degli acquisti per l'annata entrante erano stati fatti a fine 2008 con prezzi fermi e l'immissione sul mercato è stata fatta sulla base del prezzo al momento dell'acquisto e non sul prezzo corrente, d'altra parte le difficoltà del settore agricolo hanno comportato una riduzione dei margini per le aziende commerciali che per mantenere le quote di mercato hanno dovuto contenere i prezzi.

Tra le altre voci di costo, Ismea rileva riduzioni su base annua del 22,7% per i concimi, del 8,5% per i prodotti energetici, del 2,8% per i mangimi e del 2,5% per il materiale vario. Va sottolineato, pertanto, che su base annua il calo medio dei prezzi, ponderato ai fatturati dei singoli settori di riferimento - sementi, fertilizzanti e fitosanitari - è stato superiore al 6%. Nello specifico, tra le voci che compongono la categoria dei prodotti energetici, si registra una sensibile riduzione dei prezzi dei carburanti (-6,3%) e dell'energia elettrica (-17,1%).

Cristiano Vieri

SCHEDA DI ADESIONE ALL'ALBO DEI COMMERCANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

Il sottoscritto
nella veste di: • titolare
• legale rappresentante
della Ditta/Società
con sede in
Prov. Cap
Via n.
Tel. P.I.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di possedere
i seguenti requisiti fissati dalla COMPAG per
l'iscrizione all'Albo

1) di essere in possesso dell'autorizzazione al
commercio e alla vendita rilasciata dal
Sindaco del Comune di
in data
che riporta tutte le specifiche indicate dall'Art.
22 del D.P.R. n. 290 del 2001

2) di essere in possesso:
• del certificato di prevenzione incendi e del
nulla osta provvisorio
• di non essere obbligato a tale adempimento

CHIEDE
L'iscrizione all'Albo dei prodotti Fitosanitari
istituito da COMPAG
Allego attestato di versamento di 300 euro sul
c/c 12675401

CONSENTE
in merito all'autorizzazione dei dati
personalini, ai sensi della legge 196/2003, al
loro trattamento nella misura necessaria per
il perseguimento degli scopi statutari e alla
loro pubblicazione
(COMPAG INFORMA)

NON CONSENTE ALLA LORO PUBBLICAZIONE

Timbro e firma

Da ritagliare e spedire via fax
(051/353234) alla COMPAG assieme
alla fotocopia dell'attestato di
versamento della quota annuale

ATTENZIONE AI FERTILIZZANTI ORGANICI DI ORIGINE ANIMALE

Ritorniamo sull'argomento perché i concetti qui riportati sono da tenere ben presenti proprio all'inizio della campagna agraria.

L'antefatto del misfatto che ha portato alle complicazioni di cui vi vogliamo raccontare è il Regolamento CE 1774/2002 il quale è stato emanato per prevenire la trasmissione di malattie tra gli animali come accaduto con la sindrome da *encefalopatia spongiforme bovina* o malattia della mucca pazza ma anche in altri casi i cui meccanismi di trasmissione sono riconducibili alla somministrazione di alimenti infetti agli animali da allevamento.

Era ed è, infatti, consuetudine riciclare, per la produzione di mangimi, gli scarti organici dell'industria che a vari livelli, dai macelli alle concerie, utilizza e lavora le carni. Per questo il regolamento in oggetto ha suddiviso in categorie i diversi tipi di scarti organici di natura animale anche in funzione della propria origine (ad es. specie o stato sanitario dell'animale) e per ciascuna categoria ha individuato le possibili destinazioni d'uso in funzione del trattamento di trasformazione cui può essere sottoposto.

Le modalità di trasformazione applicabili alle varie tipologie di prodotto che comportano diverse possibili destinazioni sono specificate dallo stesso regolamento il quale rende obbligatorio per gli stabilimenti in cui tali trasformazioni possono essere realizzate il riconosciuto e quindi la sorveglianza da parte delle amministrazioni sanitarie di competenza territoriale.

Va inoltre sottolineato, specificatamente per i fertilizzanti, che il dlgs 217/2006 sulla immissione sul mercato dei fertilizzanti, stabilisce che quelli contenenti prodotti trasformati di origine animale quali lo stallatico, materiali derivanti dalle acque reflue dei macelli, pelli, zoccoli, corna, sangue, penne, setole ecc., possono essere immessi sul mercato purché siano conformi ai requisiti ed alle norme di trasformazione previsti dal Regolamento (CE) n. 1774/2002.



Questo significa che l'azienda che trasforma la sostanza organica debba essere riconosciuta dall'autorità sanitaria secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1774/2002. Il riconoscimento dà garanzia che il materiale organico sia soggetto a dei processi di trasformazione adeguati affinché tale materiale non possa essere utilizzato come mangime.

Il materiale che fuori esce dalla trasformazione prevista dal regolamento va considerato come materiale tecnico e quindi impiegabile per le destinazioni d'uso previste.

Per questo le autorità italiane in una prima fase di applicazione del regolamento non avevano individuato la necessità di riconoscere gli stabilimenti di produzione dei fertilizzanti purché questi utilizzassero materiale trasformato a norma del regolamento stesso.

Il misfatto

L'applicazione del Regolamento 1774/2002 a livello dei singoli Stati Membri dell'Unione Europea è verificata e controllata dai funzionari della Commissione che periodicamente effettuano ispezioni sul campo.

E quanto è accaduto in una verifica effettuata nel nostro Paese ha messo in

evidenza una grande falla proprio nella filiera dei fertilizzanti.

Infatti il commissario, in questo caso irlandese, si è recato presso uno stabilimento di trasformazione delle cosiddette proteine animali trasformato (gli scarti della macellazione sottoposti alle trasformazioni previste), stabilimento peraltro riconosciuto a norma del Regolamento 1774, e durante l'ispezione ha verificato che una partita di proteine animali trasformate veniva inviata ad un'azienda agricola come fertilizzante, essendo questa la destinazione d'uso indicata nella documentazione di trasporto.

Il commissario europeo ha però voluto verificare il reale impiego di quel prodotto e, quindi, si è recato nell'azienda agricola d'invio che in realtà era un allevamento di bestiame con una superficie coltivata estremamente inferiore alle possibilità di distribuzione del fertilizzante organico acquistato. Non sono state necessarie particolari indagini per comprendere che quel materiale era impiegato come mangime.

Le conseguenze

Il ministero italiano per non incorrere

in sanzioni ha dovuto correre ai ripari emanando un'ordinanza in base alla quale ha stabilito che le proteine animali trasformate quali quelle ottenute a partire da acque reflue dei macelli, da pelli, zoccoli, corna, sangue, penne, setole non possono essere cedute tal quali agli agricoltori ma solo sotto forma di fertilizzanti in cui tali prodotti sono miscelati ad altri di natura diversa e che anche gli stabilimenti di produzione dei fertilizzanti che utilizzano le proteine animali trasformate debbano essere riconosciuti come stabilimenti tecnici a norma del Regolamento 1774/2002. Il tempo di moratoria tra l'entrata in vigore dell'ordinanza (14 febbraio 2008) e l'applicazione è di 6 mesi, pertanto entro la metà di agosto 2009 tutti gli stabilimenti di fertilizzanti che operano con materiale organico di origine animale devono essere stati riconosciuti.

Le conseguenze per il commercio non sono indifferenti perché ogni azienda commerciale dovrà accertarsi che i propri fornitori si siano adeguati a quanto stabilito dall'ordinanza, diversamente i rischi sono notevoli.

Se infatti un'azienda commerciale dovesse avere in magazzino un prodotto fabbricato in uno stabilimento non riconosciuto e subisse una visita ispettiva degli organi di controllo (USL, NAS), verrebbe considerata come un magazzino di transito di sottoprodotti di origine animale e quindi dovrebbe essere essa stessa riconosciuta e dovrebbe mantenere le registrazioni previste.

Particolare attenzione dovranno porre le rivendite che importano proteine animali trasformate o fertilizzanti organici da Paesi extra UE.

In caso di inadempienza il deposito sarebbe soggetto alle sanzioni previste dal dlgs 36/2005 il cui valore non è certo trascurabile in quanto varia da 10.000 a 70.000€, per il mancato riconoscimento; da 2.000 a 28.000€ per la mancata applicazione delle norme di autocontrollo; da 1.000 a 28.000€ per la mancata tenuta dei registri ecc.

Vittorio Ticchiati

Compag *Informa*

Direttore responsabile
Vittorio Ticchiati

**Direzione, Amministrazione, Redazione,
Pubblicità, Abbonamenti**
Piazza Costituzione, 8 - 40128 Bologna
Tel. 051 519306 - Fax 051 353234
E-mail: fed.compag@tiscali.it

Proprietà
Compag - Federazione Nazionale Commercianti
Prodotti per l'Agricoltura
Piazza Costituzione, 8 - 40128 Bologna

Editore:
IN.edit sas - Castel S. Pietro Terme BO

Impaginazione e Stampa:
IN.edit sas - Castel S. Pietro Terme BO

Autorizzazione Tribunale di Bologna
N. 7296 del 28/02/03

Periodicità
Anno 8 - gennaio 2010 - Numero 1

Agenzia Pubblicitaria
Advercom - Ponte dell'Olio - PC

La prevenzione e la sicurezza nell'azienda agricola

A cura di
Vittorio Ticchiati

COMPAG

È ora disponibile

la nuova edizione del manuale

“La prevenzione e

la sicurezza

nell'azienda agricola”

a cura di

Vittorio Ticchiati

con tutti gli aggiornamenti normativi

**Ordina una copia
per ogni tuo cliente**

Azienda _____

Indirizzo _____

Copie richieste _____